

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:

MUTUATARIO,

Parte attrice

Contro

BANCA

Parte convenuta

Conclusioni

Conclusioni per parte attrice “*IN VIA PRINCIPALE*”

1) *accertare e dichiarare l'usurarietà, ai sensi dell'art. 644 c.p., per tutti i motivi esposti in atti, del tasso di interesse pattuito in relazione al contratto di finanziamento del 20.05.2008, e dichiararne la gratuità ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., in ragione della nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e degli altri oneri, commissioni e spese indicate in atti ed ai sensi del medesimo art. 1815 c.c., e, per l'effetto,*

2) *condannare BANCO S.p.A. al pagamento in favore del Sig. MUTUATARIO della somma di € 5.252,68, a titolo di interessi, commissioni, costi assicurativi, spese e commissione per estinzione anticipata indebitamente corrisposti dall'odierno attore, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

IN VIA SUBORDINATA

3) *accertare e dichiarare, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità anche parziale del contratto di finanziamento del 20.05.2008 in relazione alla normativa richiamata in atti e alla pattuizione contrattuale che stabilisce la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso, il diritto del Sig. MUTUATARIO ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati, né goduti, corrisposti a BANCO S.p.A. in relazione al contratto di finanziamento de quo e da questa indebitamente percetti all'atto dell'estinzione anticipata, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis indicato in atti, a titolo di commissioni cessionario, di commissioni intermediario, di costi assicurativi e di spese, e, per l'effetto,*

4) *condannare BANCO S.p.A. al pagamento in favore del Sig. MUTUATARIO della somma di € 2.308,75, quale rimborso dovuto a titolo di oneri corrisposti anticipatamente, ma non maturati, né goduti dal Sig. MUTUATARIO a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento oggetto di causa, ossia quale rimborso delle commissioni, dei costi assicurativi e delle spese, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporsi l'espletamento di idonea CTU tecnico-contabile volta a:

a) *determinare il TEG effettivo del finanziamento del 20.05.2008, secondo quanto esposto in atti, ossia mediante inclusione dei costi assicurativi associati al finanziamento di cui è causa e mediante applicazione della pattuizione contrattuale che prevede l'irripetibilità degli oneri collegati al finanziamento in caso di estinzione anticipata, e il conseguente esatto ammontare degli importi che la Banca è tenuta a rimborsare all'attore per effetto dell'accertando superamento del tasso soglia ai fini dell'usura del contratto di finanziamento de quo;*

b) *determinare l'esatto ammontare degli importi che la Banca è tenuta a rimborsare al Sig. MUTUATARIO a titolo di oneri relativi al contratto di finanziamento di cui è causa, pagati anticipatamente e non maturati, né goduti, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.*

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi professionali.”

Conclusioni per parte convenuta

“Nel merito:

Rigettare ogni domanda proposta dal Sig. **MUTUATARIO Adriano** per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto domande infondate in fatto ed in diritto oltre che prescritte. In ogni caso, condannare il Sig. **MUTUATARIO** a rifondere ad **BANCO S.p.A.** le spese, gli onorari ed i compensi per la difesa in giudizio, oltre IVA (non deducibile per la Banca convenuta) e CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa sulla cd. ragione più liquida. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica (si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; termini mutuati da Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).

Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo *nihil fit plura quod fieri potest per pauciora* - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza - a fronte della ragione su cui si fonda il rigetto e di cui si dirà nei §§ 3 e 4, a fronte dunque dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della presente decisione - illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.

1. Le domande di parte attrice. Il signor **MUTUATARIO** ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare l'usurarietà del contratto di finanziamento stipulato nel 2008 con **SOCIETA' FINANZIARIA s.p.a.** e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la società convenuta a pagare la somma di € 5.252,68, a titolo di interessi, commissioni, costi assicurativi, indebitamente corrisposti.

1.1. Più in particolare, a supporto della domanda l'attore ha dedotto:

- a) che il 20 maggio 2008 ha stipulato con la società **SOCIETA' FINANZIARIA s.p.a.**, quale mandataria di **Banca OMISSIS s.p.a.** (oggi **BANCA s.p.a.**) un contratto di prestito personale contro cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile;
- b) che contestualmente al suddetto contratto, a maggior garanzia del rimborso del capitale finanziato e in forza di quanto previsto dallo stesso contratto di finanziamento, ha stipulato un contratto di assicurazione a copertura del rischio “impiego” e “vita” (vale a dire, a copertura del rischio di perdita dell'impiego e di verificarsi dell'evento morte);
- c) che nel contratto di finanziamento si prevedeva, in caso di estinzione anticipata, l'irrepetibilità delle somme corrisposte a titolo di commissioni, spese e oneri riconosciuti all'atto della erogazione;
- d) che il 10 dicembre 2010 ha estinto anticipatamente il contratto di finanziamento, dopo il pagamento di 29 rate sulle 72 previste, corrispondendo alla società finanziaria quanto da questa conteggiato e richiesto a titolo di estinzione anticipata;
- e) che nell'occasione di cui all'alinea che precede la finanziaria provvedeva a scomputare dal totale residuo la sola somma relativa agli interessi non maturati, oltre ad una minima parte degli oneri non goduti;
- f) che il tasso di interesse applicato dalla banca in conformità alle pattuizioni contrattuali è pari a 20,307 %, risultando superiore di 4,917 punti percentuale al tasso soglia del periodo di riferimento; si addiuvano a tale calcolo, osserva parte attrice, in quanto il costo dell'assicurazione, quale commissione pagata in collegamento all'erogazione del prestito, deve essere inclusa nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia;

g) che la clausola contrattuale con cui è stata pattuita l'irripetibilità dei costi versati anticipatamente viola il disposto dell'art. 125 sexies TUB là dove è previsto che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore; in tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

1.2. Per le ragioni di cui al § che precede, parte attrice, ai sensi dell'art. 1815 cod.civ., ha pertanto vantato il diritto di ripetere dall'odierna convenuta tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni per un importo complessivo di € 5.252,68.

1.3. In via subordinata, parte attrice ha chiesto di dichiarare l'invalidità anche parziale del contratto, in relazione alla clausola che stabilisce la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati nel contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso e, quindi, di condannare la società convenuta a pagare in suo favore l'importo di € 2.308,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio **BANCO s.p.a.** che ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

2.1. Parte convenuta ha eccepito innanzitutto l'intervenuta prescrizione decennale di qualsiasi domanda attorea, atteso che nella stessa prospettazione difensiva di parte attrice la convenuta avrebbe ricevuto l'ultimo dei pagamenti ritenuti indebiti in data 20 maggio 2008.

2.2. In ordine alla domanda di accertamento dell'usurarietà del contratto, parte convenuta ha eccepito che la ricostruzione avversaria è errata in quanto include il costo di polizza del calcolo del TEG, voce, questa, che le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti non includevano nel TEG (solo dal 1 gennaio 2010 la Banca d'Italia ha inserito nella rilevazione delle soglie di usura anche i costi assicurativi); confrontare il TAEG con il TEGM, osserva parte convenuta, è operazione errata in quanto il TEG deve essere confrontato con il TEGM.

2.3. In ordine alla domanda avente ad oggetto la restituzione degli oneri contrattuali ex art. 125 sexies II comma TUB, parte convenuta, oltre ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, ha eccepito che la normativa invocata dall'attore è entrata in vigore successivamente alla conclusione del contratto e pertanto non risulta applicabile alla vicenda oggetto del presente giudizio.

3. Rigetto della domanda attorea formulata in via principale. La domanda attorea di cui sopra al §1.1., lett. a-f è infondata e pertanto deve essere rigettata.

3.1. Dalla normativa in materia anti-usura posta dalla legge n. 108/1996, dal disposto dell'art. art. 54 DPR n.80/1950 e tenuto conto delle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, discende che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio non può dirsi usurario in quanto non supera il tasso soglia.

In conformità a quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito (ex multis, Tribunale di Milano, Tribunale di Taranto) deve evidenziarsi che l'assicurazione sulla vita imposta al mutuatario dal suddetto art. 54 non è riconducibile ad una decisione del creditore, rappresentando anzi un requisito di legge per la stipula di un contratto di finanziamento con la cessione del quinto; pertanto, il relativo onere deve essere ricondotto alla categoria dei costi imposti dalla legge, espressamente esclusi dal computo del TEG dalla normativa secondaria in materia anti-usura.

Quanto fin qui statuito trova fondamento in un duplice ordine di ragioni (di cui si va a dire nei §§ 3.2., 3.3.), il primo relativo alla natura della Istruzioni della Banca d'Italia, l'altro relativo al cd. principio di simmetria.

3.2. Vale rammentare innanzitutto che il sistema normativo in materia di accertamento dell'usura è fondato sulla legge e su parametri oggettivi; con la legge n. 108/1996 la nozione di usura, con l'introduzione del tasso soglia, è stata infatti oggettivata, sicché è sufficiente il superamento del tasso soglia rilevato per una data tipologia di contratti per poter accertare la sussistenza della pattuizione di un tasso usurario (sull'irrelevanza della cd. usura sopravvenuta v. Cass. S.U. n. 24675/2017). Tal sorta di accertamento è svolto dal giudice in virtù di un parametro previsto dall'art. 2 l. 108/1996 che prevede una eterointegrazione della norma in bianco di rango legislativo per il tramite di decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi della stessa legge, decreti che, dunque, integrano la norma per il tramite dell'esercizio della discrezionalità tecnica della Banca d'Italia. In altri termini, la legge ha

demandato alla Banca d'Italia il compito di svolgere la rilevazione del T.E.G.M., con rimando espresso alle Istruzioni della Banca d'Italia.

Ebbene, se è indubbio che le Istruzioni della Banca d'Italia non figurano nell'elenco delle fonti del diritto di cui all'art. 1 delle preleggi, è però altrettanto indubbio, come già da tempo rilevato dalla più attenta giurisprudenza di merito (v. Tribunale Milano n. 3961/2015; v. anche Cass. 35102/2022) che è una norma primaria quale l'art. 2 L. 108/1996 a prevedere, da un lato, che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente per operazioni della stessa natura il tasso effettivo globale medio, dall'altro che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale aumentato della metà. La norma precisa altresì che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi: sono tali decreti ministeriali a demandare alla Banca d'Italia la rilevazione dei TEGM.

3.3. Fino all'agosto del 2009 per le rilevazioni del TEGM le Istruzioni della Banca d'Italia non tenevano conto delle spese di assicurazione nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio; in quanto derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge tali spese erano infatti espressamente escluse (cfr. punto C4 delle Istruzioni).

Da tanto discende che il tasso calcolato da parte ricorrente (che vi include le spese di assicurazione) non può essere raffrontato con il tasso soglia, in quanto si tratta di due valori calcolati in modo diverso, uno solo dei quali in conformità alla metodologia di rilevamento posta dalla legge. Deve osservarsi che risulta privo di rigore metodologico (e prima ancora logico) un calcolo che volesse raffrontare un TEG calcolato con modalità diverse da quelle con cui è calcolato un TEGM (sul cd. principio di simmetria si rinvia a Cass. Sezioni Unite n.19597/2020).

3.4. Atteso che il tasso soglia alla data di stipula del contratto oggetto del presente giudizio era pari al 15,39% e che il TEG indicato nel contratto era pari al 14,568 % (circostanze, queste, dedotte da parte convenuta con supporto documentale e non contestate da parte ricorrente), ne discende che il tasso pattuito non è usurario.

4. Rigetto della domanda formulata in via subordinata (§ 1.3.) La domanda formulata in via subordinata è infondata e pertanto deve essere rigettata.

4.1. Parte attrice ha chiesto di dichiarare la nullità della seguente clausola prevista nel contratto di finanziamento oggetto di causa:

“In caso di estinzione anticipata del prestito anche per rinnovo non sarà rimborsato alcuno dei costi indicati al presso punto 1.1) lettere a), b),c), d), e).”

Parte attrice ha quindi chiesto di condannare la convenuta a pagare in suo favore l'importo di € 2.308,75, pari ai *costi recurring e up front* non più dovuti in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, in conformità al disposto dell'art. 125 sexies TUB.

4.2. Per fondare adeguatamente la pronuncia di rigetto, vale premettere che la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che, innovando rispetto al passato, ha adottato una tecnica di armonizzazione piena finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9), all'art. 16, paragrafo 1 dispone che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” (per la definizione di costo totale del credito v. art. 3, paragrafo 1, lettera g della direttiva, attuata con il d.lgs. n. 141 del 2010). La Corte di Giustizia, con la sentenza Lexitor dell' 11 settembre 2019, in causa C-383/18 - i cui effetti non possono essere temporalmente limitati dagli Stati membri - ha statuito che tale diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, non deve ritenersi limitato alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), ma anche alle voci relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front).

Con il supporto degli argomenti posti dalla Corte costituzionale a fondamento della pronuncia n. 263/2022, deve osservarsi che la preposizione “per” di cui all’art. 16 (“costi dovuti per la restante durata del contratto”) può riferirsi tanto ai costi dovuti “lungo” la durata del contratto (i soli costi cosiddetti *recurring*), quanto ai costi dovuti “in funzione della” durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione; questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale (termini mutuati dalla suddetta sentenza).

4.2. Pur a fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, nel caso di specie non è applicabile l’art. 125 *sexies* TUB in quanto il rapporto di finanziamento si è estinto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del signor **MUTUATARIO**, dunque non già quale conseguenza dell’esercizio della sua autonomia negoziale.

L’art. 125 *sexies* TUB è disposizione che si applica al caso in cui sia il consumatore a decidere di adempiere alla propria obbligazione restitutoria pagando l’importo dovuto in un’unica soluzione (non già, dunque, mediante pagamenti rateali); la disposizione non si applica invece nell’ipotesi in cui il debitore risulti inadempiente, decada dal beneficio del termine e, tramite l’intervento della compagnia assicurativa, versi in un’unica soluzione tutte le somme ancora dovute.

La diversità delle due ipotesi è chiaramente scolpita nel codice civile ed in particolare nel disposto degli artt. 1185, II comma e dell’art. 1186.

E’ solo in caso di pagamento anticipato del debitore che il codice prevede la ripetizione di quegli importi di cui il creditore si arricchirebbe per effetto del pagamento anticipato (art. 1185, II comma). Nel diverso caso dell’inadempimento, invece, con conseguente decadenza dal beneficio del termine ed esigibilità da parte del creditore dell’immediato pagamento dell’intera prestazione, il legislatore non ha posto analoga disciplina, sicché il suddetto diritto alla ripetizione non sussiste in tal altra ipotesi.

Tale disciplina, trasposta nell’ambito dei contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, comporta dunque che la ripetizione dei costi *recurring* e *up front* è dovuto, per evitare ingiustificati arricchimenti del creditore, solo allorché il consumatore decide di estinguere la propria obbligazione restitutoria pagando in un’unica soluzione il dovuto, così estinguendo anticipatamente il finanziamento. Altrettanto non è previsto in caso di inadempimento.

In altri e più sintetici termini, l’art. 125 *sexies* TUB è norma da sussumersi nella fattispecie di cui all’art. 1186 cod.civ. e non già nella fattispecie di cui all’art. 1185 cod.civ.; pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.

5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l’importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna **MUTUATARIO** alla rifusione delle spese di lite in favore di **BANCO s.p.a.** che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

Bergamo, 12 agosto 2024

Il Giudice

Dott.ssa Raffaella Dimatteo